

Decreto Brunetta: le contestazioni continuano

Gianluca Bruttomesso

Non hanno sortito effetto gli strali della categoria e neanche le motivazioni professionali inviate al ministro Renato Brunetta dalla FNOMCeO dopo la presentazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione. Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di attuazione della riforma con annesse sanzioni disciplinari per i medici dipendenti e convenzionati con il Ssn

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Legge Brunetta di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo 2009) e con esso le pesanti sanzioni per i medici responsabili di certificazioni false. Infatti, per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono state introdotte sanzioni anche penali, sia nei confronti del medico dipendente, sia del medico eventualmente corresponsabile. Per il dipendente sono previsti licenziamento disciplinare e obbligo del risarcimento del danno; per il medico, radiazione dall'albo professionale e, se dipendente o convenzionato con il Ssn, licenziamento o decadenza dalla convenzione.

A nulla quindi sono valse le motivazioni poste dal documento della FNOMCeO inviato al ministro e alle Commissioni Parlamentari competenti che raccoglieva le considerazioni dei medici sulle delicate questioni poste dalle certificazioni degli stati di malattia necessarie per le assenze dal lavoro.

Secondo FNOMCeO l'innovazione non stava - e non sta - nel rimarcare i profili di responsabilità penale (e amministrativa) che derivano da una certificazione che "attesta falsamente uno stato di malattia", da sempre sanzionata come reato di falso ideologico, quanto piuttosto nel trovare soluzioni appropriate ed efficaci in quella rilevante quota di attestazioni di condizioni di malattia poste a giustificazione di assenze dal lavoro, fondate su sintomi riferiti, non altrimenti obiettivamente né documentabili dal medico. Medico che, in queste circostanze, non può non attenersi al principio di

precauzione e di garanzia verso il proprio assistito. Questa carenza di competenza sui fenomeni è ben evidente nelle norme specifiche del decreto e la preoccupazione della Federazione nasce anche dal fatto che, paradossalmente, tali norme rischiano di produrre effetti opposti, sollecitando il medico a irrobustire (e cautelare!) le sue prognosi - soprattutto quelle fondate su sintomi riferiti - con seconde opinioni di specialisti o con esami strumentali, alimentando così il circuito costoso e inutile delle pratiche difensive.

■ Le criticità

La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici aveva anche evidenziato nello specifico le criticità del decreto legislativo chiedendo la ridefinizione:

- delle modalità di attestazione per gli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente documentabili e obiettivamente;
- delle modalità e della modulistica (unica) per l'invio telematico delle documentazioni;
- delle responsabilità delle procedure di controllo e di verifica delle assenze - in particolare quelle brevi - che coinvolgono, con pari dignità e complessità tecnico professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico in questa circostanza avente funzioni fiscali.

■ Il parere dei sindacati

"Non è pensabile che si risolva la questione dell'assenteismo inasprendo le responsabilità penali dei Mmg - ha dichiarato **Mauro Martini**, presidente nazionale Snami. Siamo completamente d'accordo con quanto eviden-

ziato e sottolineato dalla Federazione perché nella maggioranza dei casi il medico certifica brevi assenze dal lavoro sulla base di sintomi, non di malattie comprovate da riscontri obiettivi. L'idea che il Mmg possa autoritariamente contestare al paziente il fatto che questi avverta realmente sintomi dichiarati rientra nella logica di un rapporto paternalistico che ormai non esiste più, e cercare di restaurarlo può solo incrinare la fiducia che si crea tra medico e assistito. Sarebbe più logico e produttivo che si affidasse ai cittadini stessi la responsabilità dei brevissimi periodi di indisposizione, per esempio fino a tre giorni".

"Stando all'interpretazione letterale dei contenuti previsti dal decreto - ha sottolineato **Giacomo Milillo**, segretario nazionale Fimmg - i medici in presenza di una malattia non obiettivamente non potranno rilasciare certificati, ma attestazioni di sintomi riferiti, non sufficienti a giustificare l'assenza dal lavoro. Tale provvedimento adottato alla lettera comporterebbe gravissimi disagi per i cittadini provocando una irreversibile turbativa nel rapporto medico-paziente".

Fimmg minaccia lo stato di agitazione contro la previsione di licenziamento o perdita della convenzione per mancata certificazione di malattia on line, previsto dal decreto legislativo.

Ma la riforma della Pubblica Amministrazione è anche fortemente criticata dai medici dipendenti del Ssn. Secondo **Carlo Lusenti**, coordinatore della Cosmed, la Confederazione che rappresenta i medici e i dirigenti del Ssn, è una legge centralista che limita gli spazi professionali sindacali dei medici e dei dirigenti del Ssn e di fatto discrimina il servizio pubblico.